

Articolo 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per *lavoro in quota*: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

1. *Nei lavori in quota*, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente *ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII*.